



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI

(approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38 del 6 agosto 2007)

ART. 1

Ai Consiglieri comunali , per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo, spetta la corresponsione di un gettone di presenza per ogni singola attività , nel limite massimo giornaliero di cui all'art. 46 comma 2 del regolamento del consiglio comunale , o di un'indennità cumulativa , secondo quanto stabilito dalla Legge e dal regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

ART. 2

Di norma a ciascun consigliere viene corrisposto il gettone di presenza , ma egli può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione in qualsiasi momento nel corso del mandato.

La richiesta di trasformazione del gettone in indennità, sottoscritta dal richiedente, viene presentata , entro il 31 gennaio di ogni anno con validità fino al 31 dicembre dello stesso anno , al Presidente del Consiglio che la trasmette al Dirigente del Settore Affari generali il quale adotterà i conseguenti provvedimenti. Qualora nessuna diversa comunicazione dovesse essere effettuata si intenderanno confermate le opzioni già esercitate . Le opzioni esercitate sono irrevocabili per l'esercizio finanziario a cui fanno riferimento .

ART. 3

L'ammontare mensile dell'indennità o l'ammontare del singolo gettone , sono fissati con deliberazione consiliare ed in nessun caso, potranno superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima, prevista dal Regolamento regionale n. 19/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per il Sindaco del Comune di Ragusa.

L'ammontare dell'indennità mensile viene determinato tenendo presente che all'atto della trasformazione la spesa conseguente non può comportare, in base alla normativa di riferimento , un maggior onere per l'Ente Comune.

ART. 4

L'indennità di funzione è corrisposta per dodici mensilità annuali, nella misura del 90% dell'intero importo, salvo conguaglio a fine esercizio fino alla misura del 100% da calcolare e liquidare ad ogni Consigliere sulla base di eventuali detrazioni .

ART. 5

L'ammontare dell'indennità non varia se nel corso dell'anno le effettive riunioni del consiglio , delle commissioni consiliari e delle conferenze dei capigruppo risultino superiori o inferiori a quelle programmate , né nel caso in cui il consigliere partecipi ad un numero superiore di commissioni per sostituire altro consigliere .

ART. 6

Ogni assenza non giustificata , da parte del Consigliere che opta per l'indennità mensile, comporta la decurtazione di una somma pari al gettone di presenza . In caso di sostituzione non si procede ad alcuna decurtazione a carico del consigliere assente , ma ciò non determina riconoscimento economico alcuno per il consigliere sostituito .

ART.7

Le assenze dei Consiglieri che usufruiscono dell'indennità di funzione, debbono essere giustificate con dichiarazione scritta e sottoscritta.

Costituiscono cause ammesse di giustificazione per assenze, per le quali non si dà luogo a decurtazione :

- a) le missioni per l'incarico connesso con l'esercizio di funzione istituzionale o per incarichi legati alla qualità di membro dell'Associazione degli Enti Locali;
- b) la partecipazione alle sedute di organi collegiali di altri Enti, in rappresentanza del Comune di Ragusa;
- c) la malattia, l'infortunio, il lutto familiare e l'astensione obbligatoria per maternità o per congedo parentale, o per motivi di studio documentati per non più di dieci giorni l'anno;
- d) il matrimonio ;
- e) gravi motivi familiari per non più di tre giorni l'anno ;
- f) improcrastinabili motivi di lavoro e cause di forza maggiore .

Per i casi e le fattispecie non previste deciderà l'Ufficio di Presidenza del Consiglio di concerto con il Segretario Generale e con il Dirigente del Settore Affari Generali , fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 .

ART. 8

Il Presidente del Consiglio, su istruttoria del Dirigente del Settore AA.GG., valuta le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute ai fini della detrazione dell'indennità nella misura prevista al precedente art. 6 .

ART. 9

Le parametrizzazioni percentuali di cui al presente Regolamento sono determinate nell'allegata tabella "A" pubblicata nel regolamento di attuazione del Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 30 del 23.12.2000.

ART. 10

Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi, nelle misure minime stabilite dal regolamento del Presidente della Regione , possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 19 comma 59 della l.r. 30/2000, sempre in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Presidente della Regione Sicilia.

ART. 11

In sede di prima applicazione delle misure dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione previsti dalla tabella "A" del Regolamento regionale, la quantificazione della proposta è effettuata dal dirigente competente che la inoltrerà per l'avvio dell'iter procedurale di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le applicazioni e le eventuali variazioni di cui agli anni successivi saranno effettuate in ottemperanza alle Leggi vigenti in materia. La prima scelta, qualora non già esercitata, successiva all'adozione del presente regolamento potrà essere effettuata entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso .

ATTO D'INDIRIZZO (Approvato dal Consiglio contestualmente al regolamento)

L'indennità di funzione dei Consiglieri comunali, sostitutiva dei gettoni di presenza, verrà fissata nella misura di 1/5 dell'indennità del Sindaco, nel rispetto dell'art. 3 del Regolamento sull'indennità di funzione.